

01	19/11/2019	Modifica Logo	V. Guzzo	R. De Pari	D. Gilormo
00	02/10/2018	Prima emissione	A. Foi	V. Guzzo	R. De Pari
Rev.	Data	Motivo revisione	Preparato da Referente di Schema/ Resp. SG	Verificato da Resp. SG/Direttore tecnico	Approvato da A.U./Presidente

Premessa

Il Codice Deontologico si rivolge a tutti i professionisti iscritti nel Registro dei Grafologi Forensi e dei Grafologi Forensi esperti in firme grafometriche certificati AICQ SICEV S.r.l. (per brevità AICQ SICEV).

Ha come obiettivo principale quello di scoraggiare e rivelare possibili comportamenti illeciti o scorretti.

AICQ SICEV s.r.l. diffonde il contenuto del presente Codice tra i soggetti sopra menzionati.

Esso dovrà essere sottoscritto per accettazione dai Professionisti inseriti nei Registri di AICQ SICEV, e da ogni altro soggetto che potrà essere successivamente identificato dalle parti.

I soggetti sopra menzionati hanno l'obbligo dell'osservanza del presente Codice Deontologico e ne divengono altresì parte attiva contribuendo alla sua corretta applicazione e segnalando agli Organi competenti le inadempienze ad esso afferenti.

Il presente Codice Deontologico costituisce uno dei documenti di base per la definizione del regolamento previsto da AICQ SICEV per il Registro dei Grafologi Forensi e dei Grafologi Forensi esperti in firme grafometriche.

Art. 1 – Principi generali. Definizione del profilo professionale e obiettivi della grafologia forense.

Il Grafologo Forense è il professionista che applica il metodo grafologico alle caratteristiche del tracciato grafico per identificare l'autore di uno scritto in ambito forense, mediante l'analisi e la comparazione di grafie e documenti.

Egli interviene su chiamata dell'autorità giudiziaria procedente nel settore civile, penale, G.d.P., amministrativo, militare ed ecclesiastico; dell'utenza privata (persone fisiche, avvocati, aziende e società); di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, uffici di P.S. e P.G. purché non sussistano problemi di incompatibilità a procedere, come nei casi previsti da norma. Nel caso in cui l'esperto svolga una professione dipendente da P.A. sarà soggetto a specifica autorizzazione da parte del Dirigente, così come previsto dal D.lgs. n. 297/1994, art. 508, comma 15. L'esperto in perizia grafica può affrontare tutte le problematiche inerenti alla materia, in relazione alle proprie competenze acquisite, nonché alla strumentazione scientifica in suo possesso.

Nei casi in cui l'esperto non abbia le competenze o la strumentazione necessaria, dovrà rivolgersi a laboratori qualificati che possano coadiuvare il lavoro dell'esperto.

L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Il Grafologo Forense è tenuto ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli del presente Codice Deontologico; la mancata osservanza di tutti o di parte degli stessi si configura come comportamento in contrasto con lo stato di grafologo forense certificato AICQ SICEV.

Art. 2 - Etica del Grafologo Forense

Il Grafologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro conseguenze.

In ogni ambito applicativo della grafologia è tenuto ad utilizzare le sue competenze con diligenza e professionalità, salvaguardando l'indipendenza, l'onestà ed il senso di umanità; non può essere influenzato da pregiudizi relativi al genere, alle preferenze sessuali, alla razza, all'ideologia, alla classe sociale ed alla religione. Il grafologo, nel suo procedere professionale, è tenuto ad usare tatto e discrezione, adottando un linguaggio chiaro, prudente e privo d'ambiguità, rifiutando consulenze di compiacenza.

È tenuto ad utilizzare solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e ad impiegare metodologie delle quali è in grado di indicare i riferimenti teorici. Nel caso in cui gli siano affidati incarichi che esulino dalla sua diretta competenza, è tenuto ad avvalersi dell'ausilio di professionisti esperti in tali materie, rinviando ad altro specialista i committenti che richiedano competenze di cui non sia in possesso.

Il grafologo realizza la propria formazione permanente secondo quanto stabilito dalla legge.

Il grafologo è responsabile della corretta applicazione dei principi della propria disciplina, dei risultati e delle valutazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita in piena autonomia nel rispetto delle altrui competenze.

Il grafologo valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità dei parametri su cui basa le conclusioni raggiunte e deve dichiarare esplicitamente i limiti dei risultati, qualora gli elementi fornitigli per il suo lavoro non consentano oggettive certezze.

Art. 3 – Riservatezza

Il Grafologo è tenuto al segreto professionale – esteso anche a coloro che a qualunque titolo, operano per suo conto –, al rispetto della legge sulla privacy, alla riservatezza nei confronti di coloro che si avvalgono del suo operato, non rivelando a terzi, al di fuori dei casi prescritti dalla legge, le informazioni di quanto emerso dalla sua attività, se non con il consenso scritto della persona, della società o dell'ente che ha richiesto l'intervento, in quanto titolari del diritto a richiederne l'intervento.

Art. 4 - Doveri di aggiornamento professionale

E' dovere del Grafologo Forense curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività.

E' dovere deontologico del Grafologo Forense certificato AICQ SICEV quello di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti RG 03 e RGF 01 per il settore cui la certificazione si riferisce, emessi da AICQ SICEV.

Art. 5 - Rapporti con la committenza

Il grafologo adotta condotte deontologicamente corrette improntate all'onestà intellettuale, morale e professionale e non utilizza i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Prima di assumere l'incarico, il grafologo è tenuto a chiarire con la parte richiedente la natura, le finalità e i limiti del suo intervento in modo che l'avente diritto possa esprimere un consenso informato. Il grafologo è tenuto a restituire

senza ritardo al suo committente la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato, quando questi ne faccia richiesta, compatibilmente con i doveri connessi all'espletamento del proprio incarico.

Il Grafologo Forense dovrebbe informare preventivamente i clienti del costo della prestazione professionale e delle modalità di pagamento.

Art. 6 – Pubbliche dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni pubbliche degli aderenti al Codice Deontologico devono essere coerenti con i suoi contenuti

Art. 7 – Pubblicità

Nell'attività di autopromozione, i Grafologi Forensi sono tenuti ad essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio al decoro della professione.

Si asterranno da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore.

Si asterranno altresì dall'attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono.

E' vietata ogni forma di pubblicità ingannevole, comparativa

Il Grafologo forense certificato AICQ-SICEV deve altresì astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito ad AICQ SICEV stessa.

Art. 8 - Obblighi nei confronti di AICQ SICEV.

AICQ-SICEV porta a conoscenza degli Organismi di Certificazione, di ACCREDIA e dei rimanenti attori del Sistema di Certificazione le presenti norme e gli obblighi che ne derivano per i Grafologi Forensi.

Il Grafologo Forense è tenuto a dichiarare il proprio stato grafologo forense certificato AICQ SICEV nei confronti del Valutando.

Il Grafologo Forense certificato AICQ-SICEV è tenuto ad identificarsi come tale nel sottoscrivere i documenti e le registrazioni necessarie all'adempimento delle proprie funzioni.

Art. 9 - Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive

Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Art. 10 - Non rispetto del codice

AICQ SICEV sorveglia il rispetto del presente codice deontologico.

In caso di segnalazione, comunque pervenuta, di comportamenti ritenuti in contrasto con i principi enunciati presente Codice Deontologico vengono applicati gli articoli facenti riferimento procedimento disciplinare contenuto nei Regolamenti applicabili.

Le inosservanze alle presenti norme di deontologia professionale vengono segnalate dalla Direzione AICQ SICEV al Comitato di Appello che, dopo avere esaminato la documentazione applicabile e sentito il professionista, può disporre tramite la Direzione di AICQ SICEV le seguenti sanzioni:

- Il richiamo scritto a cessare i comportamenti contrari alle presenti norme
- La sospensione della certificazione per un periodo variabile da un minimo di due mesi al massimo di quattro mesi
- La revoca della Certificazione e la cancellazione dal Registro

Le decisioni del Comitato di Appello vengono segnalate tempestivamente agli Organi Direttivi di AICQ SICEV e vengono deliberate dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

Le sanzioni decise dal Comitato di Appello sono inappellabili.

Dei provvedimenti di sospensione della certificazione viene data comunicazione ad ACCREDIA.